

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.182 del 10 luglio 2014**

**Oggetto:** *“Accordo per l’attivazione del “servizio di ossigenoterapia in regime di distribuzione diretta”  
IV° aggiornamento elenco fornitori ammessi alla conclusione dell’Accordo.”*

**PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;

- che la Regione Campania con l’art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all’art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l’altro,

- il comma 15, sostituito dal comma 229 dell’art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: “la So.Re.Sa., centrale unica d’acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA..OO.”;

- il comma 16 che stabilisce: “la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA..OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti”.

- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all’art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 155, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”.

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l’Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;
- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006";

**Atteso**

- che con Decreto Commissariale n. 8 del 28.01.2014, la Struttura commissariale conferiva a Soresa l'incarico di concludere un accordo con i produttori/distributori per l'attivazione del servizio di ossigenoterapia;
- che in esecuzione al decreto commissariale n. 8 del 28.01.14, con determina dirigenziale n. 16 del 29.01.14, sono stati approvati gli atti (Avviso pubblico, Modello di Autodichiarazione e Schema di Accordo) finalizzati alla conclusione della procedura del prefato accordo;
- che con determina n. 60 del 04.03.14 veniva disposta la conclusione dell'Accordo con 15 ditte di cui all'elenco allegato alla predetta determina;

**Preso atto** che, al fine di garantire la dinamicità dell'Accordo concluso, è stato previsto nel suddetto Avviso pubblico che i fornitori interessati all'Accordo possono presentare domande di adesione anche durante il periodo di validità dello stesso accordo.

**Considerato, altresì, che** è stata presentata nuova domanda di partecipazione da parte della ditta Medik Ossigeno Srl;

**Visto** il verbale n. 7 del 7 luglio 2014, dal quale risulta l'esito positivo della verifica delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generali contenute nella domanda di partecipazione presentata dalla ditta sopracitata;

**Ritenuto**, pertanto, di ammettere la ditta Medik Ossigeno Srl alla conclusione dell'Accordo

**Dato atto** che la sussistenza dei requisiti di carattere generale dichiarati in fase di istanza di partecipazione saranno verificati alla data del presente provvedimento e, in caso di non riscontro dei suddetti requisiti, si provvederà a non stipulare l'accordo con la ditta.

Tanto premesso, l'Amministratore Delegato, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 Gennaio 2014


#### DETERMINA

Per i motivi citati in premessa,

- di concludere l'Accordo per l'attivazione del "servizio di ossigenoterapia in regime di distribuzione diretta" con la ditta Medik Ossigeno Srl alle condizioni economiche e modalità di fornitura di cui allo Schema di Accordo approvato con Determina dirigenziale n. 25 del 12.02.14 e di integrare l'elenco delle ditte ammesse, allegato alla determina n. 60 del 04/03/14.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale  
Ing. Renato Di Donna



3

